Iscrizione Albo COVIP numero 117
Soggetta a vigilanza COVIP
www.covip.it

PREVIMODA
FONDO PENSIONE

Regolamento
adesione familiari fiscalmente a carico

PREVIMODA

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA TESSILE-ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 117

(aggiornato il 27/10/2022)

Regolamento adesione familiare fiscalmente a carico

1. Oggetto

1.1 – Con il presente regolamento il Fondo Pensione Previmoda dà attuazione alla disposizione statutaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), in materia di adesione e contribuzione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico di lavoratori iscritti al Fondo/beneficiari[1].

2. Soggetto familiari fiscalmente a carico - definizione

2.1 - Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Adesione dei familiari fiscalmente a carico

3.1 – L'adesione al Fondo Pensione Previmoda dei familiari fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo.

3.2. – Ai fini dell'iscrizione a Previmoda di un familiare fiscalmente a carico deve essere compilato l'apposito modulo "Modulo di adesione per i familiari fiscalmente a carico", reperibile sul sito del Fondo Pensione Previmoda –www.previmoda.it.

3.3 – Nel caso in cui l'adesione del familiare fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione al Fondo del lavoratore, il modulo di cui al comma precedente deve essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.

3.4 – Nel caso di adesione di soggetto minorenne o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto solo dal lavoratore aderente/beneficiario; qualora si tratti di persona maggiorenne o capace, il modulo dovrà essere sottoscritto, oltre che dal lavoratore aderente/beneficiario, anche dal soggetto fiscalmente a carico.

3.5 – Il familiare fiscalmente a carico, una volta attivata la posizione, assume una propria autonomia, distinta da quella del lavoratore pertanto, anche se il lavoratore di riferimento termina il rapporto di partecipazione al fondo, ha la facoltà di mantenere la posizione.

3.6 – Ai soggetti fiscalmente a carico, in qualità di aderenti al Fondo Pensione Previmoda, si applicano le previsioni statutarie e le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.

4. Contribuzione

4.1 – La frequenza della contribuzione in favore del familiare fiscalmente a carico è stabilita dal lavoratore aderente/beneficiario e l'importo minimo per ogni versamento è di € 200,00.

4.2 – Ai sensi dell'art. 8, c. 5 D.Lgs. 252/05, i contributi versati nell'interesse del soggetto fiscalmente a carico sono deducibili per l'ammontare non dedotto da quest'ultimo, fermo l'importo complessivo di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme di

[1] Sono beneficiari i soggetti titolari delle prestazioni pensionistiche.

previdenza complementare, pari ad € 5.164,57.

4.3 – Il lavoratore aderente/beneficiario cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato può continuare a versare i contributi di cui all'articolo 4 in favore del soggetto fiscalmente a carico anche qualora perda i requisiti di partecipazione al Fondo e decida di mantenere o meno la propria posizione individuale presso il Fondo.

4.4 – Il familiare fiscalmente a carico maggiorenne può alimentare la propria posizione individuale anche mediante contributi volontari. Le modalità di versamento sono le medesime previste dal successivo art. 5.

4.5 Il fiscalmente a carico perde la propria qualifica di iscritto nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica al fiscalmente a carico/aderente/beneficiario che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. Modalità di versamento della contribuzione in favore del familiare fiscalmente a carico

5.1 - I versamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario indicando la seguente causale:
11111111111 codice fiscale fiscalmente a carico Cognome e Nome fiscalmente a carico

Esempio di causale corretta:
11111111111 RSSMRA58A19F205V ROSSI MARIO

I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente
intestato a FONDO PENSIONE PREVIMODA,
IBAN: IT67C0500001600CC0017720300
Banca: BFF

5.2 - Non deve essere inviata alcuna documentazione a Previmoda relativamente al bonifico effettuato.

6. Investimento dei contributi in favore del familiare fiscalmente a carico

6.1 - Tutti i versamenti sono valorizzati con la quota del mese in cui è avvenuto il versamento.

6.2 – I contributi di cui all'art. 4 saranno investiti nel comparto/profilo scelto al momento dell'adesione del familiare fiscalmente a carico tra le proposte di investimento offerte dal Fondo e rappresentate in Nota Informativa, ovvero nel Profilo Life Cycle in caso di mancata indicazione del comparto/profilo al momento dell'adesione, ovvero nella diversa linea di investimento comunicata a seguito dell'esercizio della facoltà di modifica della stessa ("Switch").

7. Perdita della qualifica di soggetto fiscalmente a carico: contribuzione volontaria

7.1 – Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico, l'aderente/beneficiario non può più effettuare versamenti contributivi in favore dell'interessato. Inoltre, deve comunicare al Fondo la perdita della qualifica di fiscalmente a carico.

7.2 – Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma precedente, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico dell'aderente/beneficiario di:

a. mantenere la propria posizione individuale, anche in assenza di contribuzione ovvero di incrementarla autonomamente mediante il versamento di contributi volontari;

b. trasferirla presso altro fondo al quale si acceda in forza di un rapporto di lavoro.

In mancanza di una comunicazione, si presume la volontà di mantenere la posizione. Nel caso si tratti di soggetto minorenne o legalmente incapace, la comunicazione al Fondo deve essere effettuata dai legali rappresentanti.

7.3 – Al soggetto non più fiscalmente a carico dell'aderente/beneficiario che intenda alimentare la propria posizione individuale tramite contribuzione volontaria ai sensi della lettera a. del precedente comma (7.2), si applica l'art. 4 comma 2. Nel caso si tratti di soggetto minorenne o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti.

.

8. Trasferimento

8.1 - È concesso al soggetto fiscalmente a carico di trasferire la posizione alla forma pensionistica cui acceda in relazione alla propria attività di lavoro presso un datore di lavoro non associato al Fondo o, in alternativa, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione a PREVIMODA.

8.2 - In caso di fiscalmente a carico minore d'età il trasferimento della posizione individuale avverrà senza l'autorizzazione del giudice tutelare.

9. Anticipazioni e riscatti

9.1 – Il familiare fiscalmente a carico può esercitare le prerogative dell'anticipazione e del riscatto secondo le modalità e nei limiti previsti dalle norme legislative e statutarie/regolamentari di Previmoda, nonché di quanto previsto dal presente documento.

9.2 – In presenza dei requisiti dall'articolo 13 dello Statuto, il soggetto fiscalmente a carico può richiedere l'erogazione di anticipazioni per spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione e per ulteriori esigenze. In caso di fiscalmente a carico minorenni, il riconoscimento dell'anticipazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c..

9.3 Al ricorrere dei presupposti di volta in volta previsti dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 252/2005, il soggetto fiscalmente a carico ha facoltà di richiedere il riscatto della posizione in base alle causali previste dall'articolo 12 dello Statuto purché il soggetto fiscalmente a carico ricopra lo status di aderente/beneficiario lavoratore. In caso di fiscalmente a carico minorenni, è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c..

9.4 - Non è, in alcun caso, ammesso il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 252/2005, intendendosi preclusa la facoltà di riscatto a seguito del venir meno della condizione di fiscalmente a carico.

9.5 riscatto: Il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa, in caso di cessazione di detta attività, ha diritto di chiedere il riscatto per perdita dei requisiti, esercitabile fino all'inizio di una nuova attività lavorativa.

10. Spese gravanti direttamente e indirettamente sul fiscalmente a carico

10.1 – Dalla contribuzione del soggetto fiscalmente a carico è prelevata una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura di € 12,00 annui. La quota associativa è applicata mediante prelievo trimestrale di 3,00 € dalla posizione individuale maturata.
Il prelievo verrà effettuato nei mesi di Gennaio – Aprile – Luglio – Ottobre. Nel mese di Gennaio il prelievo della quota associativa riferita all'anno precedente verrà operato conguagliando gli importi prelevati trimestralmente e saranno altresì prelevate eventuali quote associative non regolate o parzialmente regolate in annualità precedenti.

10.2 – Il valore quota assegnato mensilmente è al netto delle spese sostenute per la gestione finanziaria del patrimonio.

10.3 – Dall'ammontare delle erogazioni – anticipazioni, riscatti, prestazioni pensionistiche – può essere prelevato, qualora previsto per gli altri aderenti, un importo a copertura delle spese amministrative inerenti l'esecuzione delle relative pratiche.

10.4 – Nulla è dovuto a titolo di quota d'iscrizione.

11. Documentazione fiscale

11.1 – Il Fondo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, invia al lavoratore iscritto che abbia effettuato versamenti contributivi a favore del familiare fiscalmente a carico, nonché ai soggetti fiscalmente a carico (o ex fiscalmente a carico) che abbiano effettuato versamenti volontari, dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in sede di denuncia annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente regolamento. Tale dichiarazione riguarderà tutti i versamenti contributivi effettuati nell'anno fiscale di competenza.

12. Esclusione dal diritto di voto e da cariche associative

12.1. – I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fondo ai sensi delle disposizioni che precedono non partecipano all'elezione degli organi del Fondo Pensione, né possono ricoprire la carica di Delegato all'assemblea o di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale del Fondo.

Modulistica da utilizzare presente sul sito web www.previmoda.it
9.16 Modulo d'adesione per i familiari fiscalmente a carico.

PREVIMODA
FONDO PENSIONE

PREVIMODA Fondo Pensione
Via Tommaso Agudio 1
20154 Milano

T. 02 66101340

fondo.previmoda@previmoda.it
previmoda@pec.it